

UNIONE MONTANA

delle

VALLI dell'OSSOLA

Unione montana di comuni con sede in Domodossola

**Bannio Anzino, Beura Cardezza, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli,
Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Macugnaga, Masera, Ornavasso,
Piedimulera, Pieve Vergante, Premosello Chiovenda, Re, Vanzone San Carlo,
Viganella, Villadossola e Vogogna,**

STAZIONE UNICA APPALTANTE

CENTRALE di COMMITTENZA

REGOLAMENTO GENERALE

sulla DISCIPLINA

**della STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'UNIONE e
CENTRALE di COMMITTENZA dei CONTRATTI PUBBLICI**

Regolamento adottato con
deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3/23.3.2013
In vigore dal

il direttore segretario
dottor Mauro Branca

REGOLAMENTO GENERALE
sulla DISCIPLINA
della STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'UNIONE e
CENTRALE di COMMITTENZA dei CONTRATTI PUBBLICI

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e potestà statutaria e regolamentare.

ART. 2 - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Centrale di Committenza (C.d.C.)

ART. 3 - Adesione dei Comuni dell'Unione alla S.U.A./C.d.C.

ART. 4 - Servizi della S.U.A./C.d.C.

ART. 5 - Competenze generali dei Comuni dell'Unione

ART. 6 - Elenco indicativo delle competenze specifiche dei Comuni dell'Unione.

ART. 7 - Deleghe particolari dei Comuni all'Unione

ART. 8 - Competenze della S.U.A./C.D.C. dell'Unione

ART. 9 - Criteri generali delle procedure

ART. 10 - Sede, Ufficio, Responsabile e Organigramma della S.U.A./C.d.C.

ART. 11 - Commissioni di gara

ART. 12 - Risorse finanziarie e spese generali

ART. 13 - Forme di Consultazione

ART. 14 - Durata e recesso

ART. 15 - Controversie e contenziosi

ART. 16 - Adesione di Unioni Montane o altri Comuni.

ART. 17 - Norme finali

ART. 18 - Pubblicazione ed entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del Regolamento e potestà statutaria e regolamentare.

1. Il presente Regolamento è predisposto in attuazione dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza in ottemperanza e secondo quanto disposto dall'art. 33, in particolare comma 3[^] e comma 3[^]bis, e con riferimento all'art. 3, comma 34 del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ...", approvato con D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e smi.
3. In tale contesto giuridico, in seno all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, è istituita la Centrale di Committenza (acronimo C.d.C.) che esercita la funzione di Stazione Unica Appaltante (acronimo S.U.A.) in materia di opere e lavori pubblici.
4. Formano parte integrante del presente Regolamento la narrativa, le premesse ed il dispositivo della deliberazione di adozione del presente Regolamento da parte dell'Unione.
5. La S.U.A./C.d.C. organizza i procedimenti e le procedure nella piena osservanza del "Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e smi e dei diversi regolamenti e norme correlati, ispirando la sua azione ai principi dettati dalla legge n. 241/7.8.1990 e smi.

ART. 2

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Centrale di Committenza (C.d.C.)

1. La Stazione Unica Appaltante ha natura giuridica di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
2. La S.U.A. dell'Unione, quale C.d.C. cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., svolgendo tale attività in ambito comunale ed intercomunale a livello di unione montana.

ART. 3

Adesione dei Comuni dell'Unione alla S.U.A./C.d.C.

1. I Comuni dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola aderiscono alla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza, attraverso l'adozione della deliberazione di Consiglio che approva il presente Regolamento.
2. La partecipazione del Comune alla S.U.A./C.d.C. diviene efficace dopo l'acquisizione al protocollo dell'Unione della deliberazione Consiliare comunale, esecutiva ai sensi di legge, che approva il Regolamento.
3. Anche i Comuni di Domodossola e Villadossola, con una popolazione superiore a 5.000 abitanti, non soggetti all'obbligo della gestione associata, possono comunque aderire alla S.U.A./C.d.C. avvalendosi di volta in volta e all'occorrenza, per ragioni di funzionalità od opportunità, dei relativi servizi.

ART. 4

Servizi della S.U.A./C.d.C.

1. L'esercizio in forma associata delle attività della S.U.A./C.d.C. sia per i Comuni, che per la medesima Unione in relazione alle funzioni proprie (non comunali), riguarda tutte le procedure di gara relativi a lavori, forniture e servizi, (compresi i cottimi), senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare, eccetto l'eventuale facoltà di conferimento da parte dei Comuni dei contratti non direttamente assoggettabili per legge a tale obbligo, relativi a:
 - a) procedimenti di acquisizione di lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedura negoziata o di trattativa privata, ammesse nei confronti di un solo operatore, o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dalla legge per l'importo attuale di € 40.000,00.=, ovvero anche inferiori, se e in quanto stabilito dai Regolamenti dei singoli Comuni.

b) procedimenti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta.

c) acquisizioni effettuate come soluzione alternativa praticabile, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e smi, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 5

Competenze generali dei Comuni dell'Unione

1. Sulla base dei rapporti di collaborazione sopra indicati e descritti, rimangono generalmente e di norma di esclusiva competenza dei Comuni aderenti, salvo diversa determinazioni del Comune e successivo accordo con l'Unione, le seguenti fasi:

a) La fase che precede la predisposizione del bando in relazione a programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione dei progetti preliminari e definitivi, acquisizione delle autorizzazioni, procedimenti di esproprio, validazione ed approvazione del progetto esecutivo ...

b) Le fasi che seguono l'avvenuta aggiudicazione definitiva, esemplificabili nella stipula contratto, nella consegna lavori, nella direzione lavori, nella contabilità, nel collaudo ...

2. Sono invece di diretta competenza della S.U.A./C.d.C. dell'Unione i lavori, le forniture ed i servizi che si riferiscono a contratti inclusi in quelle funzioni fondamentali che i Comuni hanno già conferito all'Unione. In questo contesto competerà all'organo politico del Comune la sola fase di programmazione e di approvazione della progettazione in caso di lavori e opere, ovvero la sola fase di approvazione della programmazione e di approvazione del piano operativo dell'intervento in caso di servizi e forniture.

3. Ciascun comune dell'Unione, in relazione al comma 1^a del presente articolo, attraverso specifico provvedimento, potrà caso per caso, delegare all'Unione l'espletamento di altre fasi sia preliminari che conclusive del procedimento.

ART. 6

Elenco indicativo delle competenze specifiche dei Comuni dell'Unione.

1. Con riferimento alle competenze indicate in linea generali all'art. 5, e a titolo esemplificativo, comunque non esaustivo, restano di competenza del Comune aderente e fatta salva una diversa determinazione del Comune:

a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;

b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;

c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

d. l'adozione della determina a contrarre con l'individuazione degli operatori economici;

e. la stipula del contratto d'appalto;

f. l'affidamento della direzione dei lavori;

g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;

i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

j. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/12.4.2006 e smi.

ART. 7

Deleghe particolari dei Comuni all'Unione

1. Il Comune può delegare al S.U.A./C.d.C. le attività di verifica e di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

2. Il Comune potrà avvalersi del supporto della S.U.A./C.d.C. nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

3. Il Comune, nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che sarà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri questi da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.

ART. 8

Competenze della S.U.A./C.D.C. dell'Unione

1. L'Unione nello svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara.

2. La S.U.A./C.d.C. nell'ambito della fase procedimentale che inizia dal bando e si conclude con l'aggiudicazione definitiva della gara, in particolare:

a) collabora con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando e il disciplinare di gara e la lettera d'invito;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice

l) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva,

m) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

n) collabora con il Comune ai fini della stipulazione del contratto;

o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

ART. 9

Criteri generali delle procedure

1. Le procedure si svolgeranno come di seguito definite:

a) La Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza si impegna di norma ad attivare la procedura di gara entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della determina a contrarre.

b) Completata la procedura di aggiudicazione, la S.U.A./C.d.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

c) Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A./C.d.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato.

ART. 10

Sede, Ufficio, Responsabile e Organigramma della S.U.A./C.d.C.

1. La Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza ha l'ufficio principale presso la sede legale della Unione, anche decentrandosi nelle sedi distaccate e nelle sedi comunali.

2. Il Responsabile della S.U.A./C.d.C. è il Direttore Segretario dell'Unione che si occupa anche del coordinamento tecnico, avvalendosi dei tecnici e degli esperti in materia ambientale, urbanistica, amministrativa e contabile dell'Unione o dei comuni aderenti.

3. Sono perciò componenti dell'Ufficio comune della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza il personale dell'Unione e dei Comuni ed in particolare delle intere aree tecniche, ovvero dei funzionari che, in qualità di responsabile di servizio o di procedimento, si occupano dell'acquisizione di modesti lavori, di forniture e di servizi,

4. Il personale assegnato all'Ufficio comune della S.U.A./C.d.C. sarà funzionalmente individuato secondo l'organigramma ricognitivo che sarà predisposto in esecuzione del presente Regolamento, sulla base degli accordi intercorsi tra i Comuni.

5. L'Unione, sulla base del carico di lavoro rilevato, della disponibilità di risorse ed umane e finanziarie appronterà un progetto operativo per la più efficace, efficiente ed economica gestione delle attività del servizio stesso.

6. In tale progetto in particolare sarà verificato il carico di lavoro derivante dalle fasi (facoltative) preventive e successive alla fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e smi, con il diretto coinvolgimento dei dipendenti comunali.

ART. 11

Commissioni di gara

1. La Commissione di gara è composta dal presidente, nella persona Direttore del S.U.A. ovvero del R.U.P. o di altro responsabile indicato dell'Ente convenzionato, e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 d.lgs. 163/12.4.2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o impossibilità della presenza, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti sempre designati dal Direttore del S.U.A.

2. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Direttore della S.U.A., identificato nel Direttore Segretario dell'Unione il quale designa gli altri due membri, ovvero tre membri tra cui il Presidente nel caso in cui non partecipi alla Commissione.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche, con l'esclusione della fase di valutazione dell'offerta tecnica.

ART. 12

Risorse finanziarie e spese generali

1. Le risorse finanziarie eventualmente occorrenti, quali "spese generali" per la gestione associata della S.U.A./C.d.C. sono a carico dei Comuni.
2. L'entità di tali somme è definita in termini percentuali e sino al valore massimo dello 0,5% sull'ammontare degli importi base d'appalto lavori, servizi e forniture.
3. Le somme di cui ai precedenti comma 1^a e 2^a sono quindi corrisposte all'Unione dal Comune convenzionato, e la S.U.A./C.d.C. procederà ad eseguire i relativi pagamenti.
4. La S.U.A./C.d.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni interessati.

ART. 13

Forme di Consultazione

1. La verifica dell'andamento delle attività della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza avverrà di norma 2 volte all'anno in sede di predisposizione del bilancio dell'Unione e di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'Unione.

ART. 14

Durata e recesso

1. Il Comune aderisce alla Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza nei modi stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento, con durata coincidente alla durata dell'Unione Montana.
2. Il comune aderente ha comunque facoltà di recedere in qualsiasi momento.
3. Il recesso del Comune è però efficace solamente con la conclusione ed omologazione dei procedimenti in corso già affidati alla S.U.A./C.d.C.

Art. 15

Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattati congiuntamente col Comune per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla S.U.A./C.d.C.
2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
3. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

ART. 16

Adesione di Unioni Montane o altri Comuni.

1. Con riferimento al 3^a comma dell'art. 2 del presente Regolamento, la Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza può offrire i suoi servizi a favore di altre Unioni Montane o Comuni che intendessero aderire, partecipando ai relativi oneri e costi, con riferimento alle disposizioni del 4^a comma dell'art. 4 dello Statuto.
2. L'adesione di altre Unioni Montane o Comuni, comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.
3. I rapporti con i nuovi soggetti aderenti saranno disciplinati nell'essenzialità con apposita Convenzione ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 11/28.9.2012 e s.m.i.

ART. 17
Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto opportunamente applicabili, gli altri regolamenti dell'ente, nonché la pertinente normativa statale e regionale, già anche richiamata in questo testo, rappresentate in particolare dal D. Lgs. n. 163/12.4.2006, e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi forniture ..." che costituisce il più autorevole riferimento per eventuali casistiche non contemplate, supportato all'occorrenza dagli articoli del "Regolamento" di cui al D.P.R. n. 207/5.10.2010.

2. Si applicano altresì tutte le restanti normative che presuppongono il completamento del procedimento e che sono pregiudiziali all'attivazione della fase d'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, menzionando a titolo esemplificativo i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, approvazioni ... occorrenti per legge.

ART. 18
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato per la durata di 30 giorni.

2. Il presente Regolamento è dichiarato di rilevante urgenza ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.